



Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Lladia de Bulsan

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 99 del 22.10.2003
Modificato con delibera della Giunta esecutiva n. 156 del 27.01.2005
Modificato con delibera della Giunta esecutiva n. 185 del 15.07.2005
Modificato con delibera della Giunta esecutiva n. 189 del 15.07.2005
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 331 del 17.07.2009
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 05 del 07.05.2010
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 06 del 03.02.2012
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 50 del 28.06.2013
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 31 del 11.04.2014
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 113 del 16.09.2016

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Ambito di applicazione

Art. 1

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, così come modificato dall'art. 19 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca italiani e internazionali in conformità ai criteri e ai parametri determinati dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 dalla Libera Università di Bolzano.

Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- per "Università" la Libera Università di Bolzano;
- per "corso" un corso di dottorato di ricerca di durata almeno triennale vertente su una o più tematiche che si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

Istituzioni di formazione e di ricerca

Art. 2

Ai sensi dell'art. 2 del DM 45/2013, l'Università può richiedere l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato anche in convenzione o in consorzio con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e per gli stessi fini di cui al comma precedente, l'Università potrà stipulare convenzioni con imprese, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tal caso sede amministrativa del dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

Obiettivi dei corsi

Art. 3

I corsi di dottorato di ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università.

Essi consistono nello svolgimento di programmi di studio finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione, dello Spazio Europeo della Ricerca e all'incremento dell'occupazione giovanile qualificata.

Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO e valutati dall'ANVUR in sede di accREDITAMENTO dei corsi.

CAPO II PROCEDURA DI ISTITUZIONE DEI CORSI

Istituzione

Art. 4

I corsi di dottorato sono attivati, previo accREDITAMENTO concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato. Almeno annualmente il Consiglio dell'Università determina la disponibilità finanziaria per l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca.

I Consigli di Facoltà delle singole Facoltà, anche in accordo tra loro, propongono agli organi di cui all'articolo 6 le proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università.

La proposta indica, fra l'altro:

- a) l'area di ricerca, i macro settori e i relativi settori scientifico-disciplinari oggetto del dottorato di ricerca;
- b) gli specifici temi di ricerca oggetto del ciclo di prossima attivazione;
- c) le finalità e le modalità di svolgimento del corso, compresi eventuali stage presso soggetti pubblici e privati e periodi di studio all'estero;
- d) la durata minima del corso;
- e) il numero di laureati la cui formazione è possibile in base alle strutture scientifico-didattiche e al personale che collabora al funzionamento del corso;
- f) le modalità di svolgimento della selezione e i criteri di valutazione della prova;
- g) le sedi universitarie, gli enti pubblici e i soggetti privati partecipanti al dottorato di ricerca e i relativi impegni finanziari;
- h) I nominativi dei professori e ricercatori interessati a comporre il Collegio dei docenti;
- i) la Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato;
- j) I) le eventuali fonti di finanziamento esterno.

Valutazione delle proposte di istituzione

Art. 5

Ciascuna proposta di nuova istituzione dei corsi di dottorato viene trasmessa alla Commissione per gli Studi ed al Senato accademico affinché possano esprimere il proprio parere in merito alla loro rilevanza scientifico-culturale.

Istituzione dei corsi di dottorato

Art. 6

Il Consiglio dell'Università, su proposta del Consiglio di Facoltà delle singole Facoltà e sentita la Commissione per gli studi ed il Senato accademico delibera sulle proposte presentate approvando o meno l'istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca.

Il Rettore decreta annualmente l'istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca ed emette il bando relativo alle prove di ammissione.

L'avvio dei corsi di dottorato coincide con l'inizio dell'anno accademico.

Valutazione requisiti idoneità

Art. 7

Ogni anno il Nucleo di valutazione interna redige, tramite apposite rilevazioni, una relazione circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei corsi attivati, valuta la permanenza dei requisiti di idoneità dei corsi e la rispondenza degli stessi agli obiettivi formativi. La relazione tiene altresì conto delle valutazioni espressi dai dottorandi.

Accreditamento presso il Ministero

Art. 8

Il sistema dell'accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, con le modalità di cui all'art. 3 del DM 45/2013. L'accREDITamento dei corsi è concesso o negato con decreto del Ministero, su conforme parere dell'ANVUR. Ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale

della permanenza dei requisiti. L'attività di verifica svolta annualmente dell'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo dal Nucleo di Valutazione.

CAPO III ORGANI DEL DOTTORATO DI RICERCA

Collegio dei Docenti Art. 9

Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti ed il Coordinatore.

Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Esso sovrintende al complesso delle attività formative del dottorato e svolge funzioni di indirizzo e di guida del dottorandi alla ricerca scientifica.

Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato è composto da almeno 16 docenti, di cui non più di un quarto ricercatori e di cui almeno 12 professori di prima o seconda fascia, appartenenti ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Per quanto riguarda la composizione del Collegio dei docenti al fini dell'istituzione di corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri soggetti, si rimanda a quanto disciplinato dal DM 45/2013. Ai fini del rispetto dei requisiti di calcolo della numerosità del Collegio dei docenti, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

I membri del Collegio dei docenti devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso di dottorato, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei 5 anni precedenti la data di richiesta di accreditamento del corso.

Per i professori e i ricercatori universitari appartenenti ad atenei italiani, la partecipazione ad un collegio di dottorato attivato da altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza.

I Consigli di Facoltà nominano i membri del Collegio dei docenti con l'approvazione delle scheda di rilevazione.

Al dottorandi è assicurata un'adeguata rappresentanza nel Collegio dei docenti per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. Tali rappresentanti verranno eletti secondo le procedure previste dal regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti.

Coordinatore Art. 10

Il Coordinatore è scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno che prestano servizio presso la Libera Università di Bolzano, anche per più cicli contemporaneamente. La durata del suo incarico corrisponde alla durata del ciclo.

Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti e sovrintende alle attività che fanno capo al corso, garantendo il suo ordinato e regolare svolgimento. L'elezione del Coordinatore è indetta dal decano del Collegio dei docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio dei docenti. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari e associati del Collegio dei docenti. In caso di dimissioni o impossibilità del Coordinatore del corso il Collegio delibera la nomina del nuovo. La nomina avviene su designazione della maggioranza assoluta dei presenti tra i componenti del Collegio entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico. In caso di parità di voti è designato il componente con maggiore anzianità di ruolo, a parità di anzianità di ruolo il componente con maggiore anzianità anagrafica.

CAPO IV
ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO

Requisiti di accesso
Art. 11

Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca istituiti dalla Libera Università di Bolzano, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che alla data di scadenza del bando sono in possesso di laurea specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguita, secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004 o di analogo titolo idonei conseguito all'estero, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Bando di ammissione
Art. 12

Il bando di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è emanato dal Rettore. Esso contiene l'indicazione del numero di borse di studio, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.

Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, l'Università può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e forma, in tal caso, una graduatoria separata.

Il bando per l'ammissione, redatto in italiano, tedesco e inglese e pubblicizzato come previsto dall'art. 8, comma 2, del DM 45/2013, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste.

Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato
Art. 13

La Commissione è indicata nella proposta di istituzione di ogni ciclo di dottorato. Ciascuna Commissione è composta da tre membri, scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Si provvede a individuare anche i membri supplenti.

La Presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano di età.

In assenza di professori di prima fascia, la Presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano di età.

Modalità di ammissione

Art. 14

L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, intesa ad accertare e valutare la preparazione dei candidati e la loro attitudine alla ricerca, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

L'ammissione al corso di dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione giudicatrice fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando. La graduatoria è approvata con decreto del Rettore e pubblicata sul sito web dell'Ateneo.

In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno del corso, il Collegio dei docenti valuta l'opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

Contributi e borse di studio

Art. 15

Il Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, delibera in merito all'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorati istituiti presso la Libera Università di Bolzano e in merito all'importo e alle condizioni per il conferimento delle borse di studio.

Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del DPCM del 30 aprile 1997 e del 9 aprile 2001.

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività obbligatorie previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite nella proposta di istituzione di ciascun corso, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

Per ciascun ciclo di dottorati da attivare la disponibilità delle borse di studio dovrà corrispondere ad una media di almeno sei borse per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, comunque destinate a borse di studio.

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di studio. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università per gli stessi fini.

I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca non è compatibile con altri redditi personali da lavoro dipendente o autonomo nonché con la pensione di anzianità, ad eccezione delle 40 ore di didattica di sostegno previste dal DM 45/2013. La borsa inoltre non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

Trasferimento da altre università Art. 16

I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca presso altre università, italiana o straniera, possono chiedere nulla osta preventivo all'iscrizione al secondo anno di corso di dottorato presso la Libera Università alle seguenti condizioni:

- a) che esiste corso di dottorato corrispondente con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;
- b) che il dottorando documenti gli insegnamenti superati con profitto nell'università di provenienza e che tali insegnamenti vengano riconosciuti dal Collegio dei Docenti Interessato, come equivalenti a quelli richiesti dal corso di dottorato della Libera Università di Bolzano;
- c) che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei Docenti Interessato;
- d) che il dottorando sia stato ammesso al secondo anno dal Collegio dei Docenti dell'università di provenienza.

In caso di trasferimento da Università straniera, il Collegio docenti interessato valuterà nel merito se la carriera del dottorando soddisfa le condizioni richieste da punti di cui sopra.

Nel caso venga concesso il nulla osta preventivo di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato tramite il portale di preiscrizione, previa documentata cessazione del rapporto con l'università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno. La possibilità di borsa di studio verrà verificata dalla Commissione giudicatrice sentito l'Ufficio competente. Il posto relativo deve essere compreso fra quelli programmati per il corso di dottorato ricevente.

Il Collegio dei Docenti interessato stabilisce il numero di crediti riconoscibili in riferimento agli insegnamenti seguiti con profitto presso l'università di provenienza e individua il docente tutor.

I dottorandi della Libera Università di Bolzano che intendono chiedere trasferimento devono fare la domanda entro la scadenza prevista per la domanda di ammissione al secondo anno.

CAPO V SVOLGIMENTO DEL CORSO

Durata dei corsi Art. 17

La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni accademici.

Sospensione, interruzione e rinuncia Art. 18

La frequenza alle attività dei Corsi è obbligatoria come stabilito dall'articolo 19.

L'assenza superiore ai trenta giorni comporta in ogni caso la sospensione dell'erogazione della borsa di studio. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti.

La frequenza alle attività dei corsi può essere sospesa su richiesta del dottorando con delibera del Collegio dei docenti:

- a) in caso di congedo parentale,
- b) di grave e documentata malattia,
- c) di particolari situazioni familiari,
- d) in caso di iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo attivo.

La sospensione concessa non deve superare la durata di un anno solare.

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. L'assenza determinata da cause diverse da quelle elencate al primo comma deve essere espressamente autorizzata dal Collegio dei docenti.

Cessata la causa di sospensione della frequenza il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione. Fermo restando che in nessun caso la durata del Corso può essere abbreviata. Il dottorando riammesso in corso d'anno godrà di una borsa di studio decurtata della quota già corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.

Esclusione dal corso Art. 19

È prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, l'esclusione dal Dottorato di ricerca e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:

- a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
- c) assenze ingiustificate e prolungate;
- d) violazione degli obblighi previsti nell'art. 19 del presente regolamento;
- e) gravi motivazioni rilevate dal Collegio dei docenti.

Diritti e obblighi del dottorando Art. 20

Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare i corsi, di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate e di presentare al Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull'attività di ricerca svolta.

L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato. I dottorandi che non percepiscono alcuna borsa di studio dall'Università possono svolgere attività lavorativa previa nulla osta da parte del Collegio dei docenti.

Lo stesso nulla osta è richiesto nel caso di collaborazioni tematiche con altri operatori del settore inerenti il tema del dottorato di ricerca.

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

CAPO VI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Valutazione della tesi di ricerca Art. 21

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana, tedesca o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a Istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori sono nominati dal Collegio dei docenti, su proposta del supervisore di ciascun dottorando, entro la fine dell'ultimo anno accademico del corso di dottorato. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel successivo articolo. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Commissione giudicatrice Art. 22

La Commissione giudicatrice viene nominata, con decreto, dal Rettore sentito il Collegio dei docenti del corso di dottorato cui risulta iscritto il dottorando.

La Commissione si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso. Contemporaneamente vengono individuati anche i membri supplenti.

Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.

La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere.

Il Presidente della Commissione è individuato in base ai criteri di cui al precedente articolo 13.

Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere i lavori nei novanta giorni successivi alla loro nomina.

Ammissione all'esame finale Art. 23

Entro la conclusione del corso i dottorandi iscritti all'ultimo anno di corso presentano al Collegio docenti domanda di ammissione all'esame finale all'anno accademico successivo.

L'Ufficio competente comunica ai candidati i nominativi della commissione giudicatrice, informandoli altresì della data e dell'ora in cui avrà luogo l'esame finale. Tale comunicazione viene effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova.

I candidati trasmettono a ciascun membro della Commissione giudicatrice una copia della tesi corredata dal giudizio analitico scritto dei valutatori e dall'eventuale successivo parere scritto degli stessi in caso di rinvio necessario per apportare correzioni od integrazioni alla tesi.

L'esame innanzi alla Commissione giudicatrice consiste nella pubblica discussione della tesi finale. La Commissione redige verbale per le operazioni di esame. Per ciascun candidato ammesso all'esame finale essa redige altresì una relazione sui lavori in base ai quali è deliberato il rilascio del titolo.

Rilascio del titolo di dottore di ricerca

Art. 24

Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale.

Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore della Libera Università di Bolzano, che, a richiesta dell'interessato ne certifica il conseguimento.

Successivamente al rilascio del titolo, una copia digitale della tesi finale è trasmessa a cura della Libera Università di Bolzano alle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Visiting PhD students

Art. 25

Studenti di dottorati di altre Università, italiane o straniere, che svolgono presso la Libera Università di Bolzano un soggiorno di ricerca vengono gestiti attraverso un sistema informatico gestionale e ricevono l'accesso al rispettivo edificio, alla biblioteca, alla rete scientifica ed all'utilizzo mensa. Non è previsto il pagamento di una tassa.

Norme transitorie

Art. 26

Fatta salva l'applicazione del precedente regolamento dei Corsi di dottorato per i Corsi attivati precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento.